

CORTE DI CASSAZIONE

Sezione civile: Sezione I, 16 agosto 2005, n. 16956.

L'esimente alla causa di incompatibilità per lite pendente, applicabile quando la lite riguardi un fatto connesso con l'esercizio del mandato, va applicata a tutte le ipotesi in cui la lite sia stata promossa per un interesse generale.

Omissis.

L'art. 63 del d.Lgs. 267/00 prevede al comma 1, fra le varie cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, anche la pendenza di una lite civile od amministrativa con il Comune (n. 4) ed, al comma 3, una deroga nell'ipotesi in cui la lite riguardi un fatto connesso con l'esercizio del mandato e della quale è evidente la "ratio", consistente nell'intento di escludere fra le cause di incompatibilità quelle controversie insorte per il perseguimento degli interessi generali e non già per fini personali dell'amministratore.

Orbene, in base a tale composita disposizione normativa non può condividersi la tesi, sostenuta dal ricorrente, secondo cui "il fatto connesso con l'esercizio del mandato", vale a dire la lite con il Comune, debba riguardare necessariamente lo stesso mandato (di consigliere) ovvero, nell'ipotesi che abbia ad oggetto un secondo mandato (quello di assessore), debba sussistere con il primo un collegamento normativo che verrebbe così a costituire una condizione necessaria per il riconoscimento della deroga.

Nessun riferimento in tal senso, né testuale né logico, giustifica una tale conclusione.

In sintonia con la sua "ratio" la norma infatti va letta tenendo presente che la deroga, volta a salvaguardare il libero esercizio delle funzioni dal timore di incorrere in situazioni di incompatibilità, magari artatamente predisposte nell'ambito della lotta politica, deve ritenersi sussistere tutte le volte che l'amministratore abbia agito nell'interesse pubblico, indipendentemente dal tipo di mandato per il quale è insorta la controversia, ben potendo questo essere diverso e successivo da quello originario di consigliere della cui compatibilità, nell'ambito della normativa, si discute. Infatti, il primo comma non specifica quale debba essere l'oggetto della lite che determina l'incompatibilità, con la conseguente necessità di tener conto di ogni tipo di controversia fra l'amministratore ed il Comune, mentre il comma 3, nel prevedere la deroga per l'ipotesi che la lite sia connessa al mandato ricevuto, fa un generico riferimento a tale mandato il quale pertanto non necessariamente deve riferirsi a quello di consigliere o ad altro che sia a questo geneticamente connesso.

Né, d'altra parte, la richiesta giudiziale di conservazione della carica di assessore può ritenersi un fatto estraneo al mandato ricevuto o comunque espressione di un interesse personale, costituendo anzi, nell'ipotesi di revoca, il necessario passaggio per ripristinarne l'esercizio qualora si sostenga l'illegittimità di una tale revoca e non potendosi in tal caso negare che la controversia trascenda l'interesse personale del soggetto in quanto finalizzata ad assicurare il corretto funzionamento della P.A. e, con esso, l'interesse della collettività o comunque della parte che si rappresenta.

Omissis.

Le considerazioni sopra esposte depongono comunque per la prima delle due soluzioni la quale, dopo aver considerato l'ampia previsione della norma che prevede l'incompatibilità, attribuisce anche alla deroga una valenza ben più ampia comprendente tutte le ipotesi in cui la lite sia stata promossa per un interesse generale, anche indipendentemente da fatti strettamente rientranti nell'ambito delle funzioni di consigliere, come è avvenuto nel caso in esame in cui il ricorso al giudice amministrativo è avvenuto perché venisse assicurato il mantenimento del mandato di assessore, peraltro compatibile nel Comune in questione con la carica di consigliere.

Omissis.